Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 24 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVERTENZA

Date le attuali circostanze, alla edizione ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* potrebbe fare seguito una edizione straordinaria con la stessa data e col numero successivo a quello dell'edizione ordinaria.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 19 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1940-XVIII, registro 4 Africa Italiana, foglio n. 276.

MEDAGLIA D'ORO

Panfili Teodorico di Egone e di Edoarda Radisics-De Kutas, nato il 2 settembre 1911 a Budapest, sottotenente medico del LXX battaglione coloniale (*alla memoria*).

Prola Lorenzo di Antonio e di Ernesta Durbiano, nato il 16 ottobre 1912 ad Alessandria, sottotenente complemento del IV battaglione coloniale « Toselli » (*alla memoria*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

Agnesa Onorio fu Antonio Luigi e fu Pinna Eufrasia, nato il 5 maggio 1902 a Sassari, tenente del genio del Commissariato di Macallè.

Amato Gaetano di Alfredo e di Pagliaro Raffaella, nato a Vietri sul mare (Salerno) il 1° gennaio 1911, tenente in servizio permanente effettivo del III gruppo artiglieria someggiato coloniale.

Carletti Ferdinando di Giulio e di Emma Serafini, nato il 14 marzo 1905 a Iesi, capomanipolo del Commissariato di Macallè.

Contadini Giuseppe di Arcangelo e fu Morleschi Lucia, nato a Montefiascone (Viterbo) il 31 luglio 1896, 1° capitano dei RR. CC. in servizio permanente effettivo del gruppo bande di irregolari indigeni del Seraè - Dechi Tesfà.

Di Salvo Saverio fu Antonio, nato il 16 dicembre 1894 a Piazza Armerina (Enna), maggiore in servizio permanente effettivo, comandante dell'VIII battaglione arabo somalo.

Giuriati Ludovico fu Giuseppe e di Tommasi Maria Elzira, nato a Vittorio Veneto il 1° maggio 1900, tenente complemento del II gruppo bande armate « Dubat ».

Maletti Pietro fu Giovanni e fu Pandini Libera, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 24 maggio 1880, generale di divisione del Comando truppe Regio Governo Amara.

Menzio Clemente Giorgio fu Pietro e fu Augusta Pic, nato a Tempio Pausania (Sassari) l'8 settembre 1895, maggiore in servizio permanente effettivo comandante del V battaglione libico.

Pomilio Marco di Carlo e di Emiliani Maria, nato il 28 marzo 1908, a Roma, sottotenente complemento del II gruppo bande.

Porzio Corrado fu Alfredo e di Clelia Terracciano, nato a Fano il 9 dicembre 1902, capitano in servizio permanente effettivo del gruppo bande altopiano, banda Acchele Guzai.

Prola Lorenzo di Antonio e di Ernesta Durbiano, nato ad Alessandria il 16 ottobre 1912, sottotenente complemento dal IV battaglione coloniale « Toselli ».

Salvi Giulio di Giacomo e di Gatti Carolina, nato a Entraque (Cuneo) il 30 aprile 1915, sergente maggiore del gruppo squadroni cavalieri di Neghelli.

Tabellini Ugo, colonnello in servizio permanente effettivo, comandante X brigata coloniale.

Ali Ghedi Murosada, buluc basci dell'XI battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Nur Mohamud O. Mohamud, buluc basci dell'XI battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alfieri Sebastiano fu Carmelo e di Bella Annina, nato a S. Stefano di Camastra (Messina), maggiore in servizio permanente effettivo del XLI battaglione coloniale.

Chiaravalli Ugo fu Angelico e fu Elisa Falsini, nato a Vitorchiano (Viterbo) il 23 febbraio 1898, capitano in servizio permanente effettivo del XIV battaglione coloniale.

Il R. decreto in data 27 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1938, registro 28 Africa Italiana, foglio 303, è rettificato come segue per quanto ha riferimento alla località nelle quali si sono svolti i fatti d'arme che hanno dato origine al conferimento della medaglia d'argento al valor militare al maggiore di fanteria in servizio permanente effettivo:

Menzio Clemente: « Beggi (Iebanò), li 2 febbraio 1937 », anzichè « Beggi (Iebanò), li 2 febbraio 1937 - Gùrè, 5 marzo 1937-XV ».

(2313)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 619.

Attribuzioni ed ordinamento del Commissariato generale per la pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, modificato con R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la cultura popolare e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissariato generale per la pesca è posto alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

I poteri e le attribuzioni fin qui esercitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle leggi, ai regolamenti ed agli altri provvedimenti vigenti in materia di pesca e nelle materie che investano comunque gli interessi della pesca, sono devoluti al Commissariato generale per la pesca.

Art. 2.

Sono posti alle dipendenze del Commissariato generale per la pesca il Regio laboratorio centrale di idrobiologia, i Regi stabilimenti ittiogenici di Roma e di Brescia, e le loro sezioni, l'Osservatorio di pesca marittima di Ganzirri (Messina), la Stazione idrobiologica del Trasimeno in Monte del Lago.

Art. 3.

Il Commissariato generale per la pesca promuove:

a) l'aumento ed il perfezionamento dei mezzi di pesca. l'aumento ed il perfezionamento degli allevamenti nelle acque interne lagunari e marittime; la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale; l'esplorazione e lo sfruttamento di nuove zone di pesca;

b) l'aumento ed il perfezionamento dei mezzi di trasporto e la migliore organizzazione delle vendite dei prodotti della pesca;

c) l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione degli attrezzi da pesca ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria della pesca;

d) le organizzazioni economiche dei pescatori per l'esecuzione di servizi di carattere collettivo.

Il Commissariato generale per la pesca, inoltre, collabora nell'azione diretta a reprimere la pesca abusiva; esercita azione di vigilanza circa il funzionamento dei mercati all'ingrosso del pesce; svolge attività propagandistica in materia di pesca e di consumo dei prodotti ittici; ha facoltà di sostenere con propri contributi l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili e di altri istituti di assistenza per i pescatori; collabora con l'Istituto centrale di statistica per gli occorrenti rilevamenti nel campo della pesca e delle industrie accessorie; può richiedere, nel campo degli studi, la collaborazione del Regio comitato talassografico italiano.

Rimangono ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno per quanto concerne la vigilanza sanitaria sui prodotti ittici.

Art. 4.

E' obbligatorio il concerto con il Commissariato generale per la pesca:

a) per i provvedimenti di carattere generale del Ministero per gli scambi e per le valute in materia di importazione o di esportazione dei prodotti della pesca freschi o conservati;

b) per i provvedimenti del Ministero delle corporazioni in materia di vigilanza sulle cooperative fra i pescatori, sui Consorzi fra gli armatori di pesca e sugli altri Enti economici, nonchè sulle Associazioni mutue fra i pescatori e circa la nomina di commissari presso gli Enti stessi, fatta eccezione per i casi di assoluta e urgente necessità;

c) per i provvedimenti del Ministero delle comunicazioni in materia di concessione di arenili e di acque del Demanio marittimo e del mare territoriale, per l'esercizio della pesca e per la coltivazione e l'allevamento di specie acquatiche e per i provvedimenti del Ministero stesso relativi ai diritti esclusivi di pesca contemplati dagli articoli 23, 24 e 25 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

d) per i provvedimenti di carattere generale del Ministero delle finanze relativi all'utilizzazione di diritti esclusivi di pesca e per la utilizzazione, a scopo peschereccio, di acque spettanti a titolo patrimoniale allo Stato.

Art. 5.

Il preventivo parere del Commissariato generale per la pesca deve essere chiesto per la concessione da parte del Ministero delle comunicazioni dei benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, per la costruzione dei natanti destinati alla pesca, nonchè pei provvedimenti relativi alla costruzione e all'esercizio di tali natanti.

Art. 6.

Con regolamento da emanare a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sarà provveduto a disciplinare ed a unificare la materia relativa alle opere ittiogeniche imposte e da imporre, a tutela della pescosità delle acque, a carico dei concessionari di acque pubbliche per scopo industriale od irriguo, ai sensi dell'art. 10 del testo unico delle leggi sulla pesca sopra citato.

Art. 7.

Oltre al personale di ruolo comandato, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, il Commissariato generale per la pesca ha facoltà di assumere personale a contratto od avventizio nei limiti strettamente indispensabili, da stabilire d'intesa con il Ministero delle finanze. Tale assunzione deve essere fatta con l'osservanza delle norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e col trattamento di cui alla tabella 1ª allegato 8° alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Art. 8.

Presso il Commissariato è costituita una Segreteria particolare, per il cui ordinamento e funzionamento sono applicabili le disposizioni legislative riguardanti le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 103. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 620.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia dell'Oratorio pubblico di San Nicomede Martire detto di « Fontanabroccola » in San Nicomede, comune di Salsomaggiore (Parma).

N. 620. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fidenza in data 1° aprile 1939-XVII, relativo alla erezione in parrocchia dell'Oratorio pubblico di San Nicomede Martire detto di « Fontanabroccola » in San Nicomede, comune di Salsomaggiore (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 621.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in San Marco in Lamis (Foggia).

N. 621. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Troia e Foggia in data 15 settembre 1936-XIV, con postilla in data 15 novembre 1938-XVII, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in San Marco in Lamis (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 622.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Curazia autonoma della Chiesa della Maternità della Beata Vergine in Mortisa, comune di Lugo Vicentino (Vicenza).

N. 622. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 15 marzo 1939-XVII, relativo alla erezione in Curazia autonoma della Chiesa della Maternità della Beata Vergine in Mortisa, comune di Lugo Vicentino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 623.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle suore Agostiniane di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Porto d'Ascoli di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 623. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle suore Agostiniane di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Porto d'Ascoli di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di beni immobili del complessivo valore dichiarato di L. 171.994, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 624.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Costanzo Ciano istituita dalla Banca d'Italia ».

N. 624. R. decreto 18 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, viene conferita la personalità giuridica alla « Fondazione Costanzo Ciano istituita dalla Banca d'Italia » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1940-XVIII

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 20 giugno 1940-XVIII.
Ordinamento e procedura dei Tribunali militari di guerra.

IL DUCE DEL FASCISMO
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'Esercito;

HA EMANATO

il seguente Bando concernente l'ordinamento e la procedura dei Tribunali militari di guerra.

TITOLO I.

ORDINAMENTO E COMPETENZA.

CAPO I. — *Costituzione e composizione dei tribunali militari di guerra.*

Art. 1.

(Specie di tribunali militari di guerra).

La giustizia penale militare, nei luoghi dichiarati in stato di guerra, è amministrata dai tribunali di guerra.

I tribunali di guerra si distinguono in:

1) tribunali militari d'armata;
2) tribunali militari di corpo d'armata;
3) tribunali militari territoriali di guerra;
4) tribunali militari straordinari.

I tribunali di cui al numero 1) e 2) sono costituiti con ordinanza del Comandante Supremo.

I tribunali militari territoriali, esistenti nei luoghi dichiarati in stato di guerra, assumono la denominazione di tribunali militari territoriali di guerra, relativamente ai procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione di guerra, a' sensi del capo 2° di questo titolo. Essi sono costituiti e composti nei modi preveduti dalle leggi in vigore; e, per quanto concerne le persone cui possono essere demandate le funzioni di pubblico ministero, giudice relatore, giudice istruttore e cancelliere, si osservano le disposizioni di questo Bando.

I tribunali straordinari si costituiscono nei casi e nei modi indicati nel codice penale per l'esercito. Tuttavia, l'ordine della loro costituzione può essere dato soltanto dal comandante di una divisione o di una maggiore unità, e la funzione del pubblico ministero vi è sempre esercitata da un magistrato ufficiale del corpo della giustizia militare.

Art. 2.

(Costituzione organica e composizione del Collegio giudicante).

I tribunali militari d'armata sono costituiti:

1) da un presidente avente grado non inferiore a colonnello;

2) da almeno cinque giudici, di cui almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani;

3) da uno o più giudici relatori.

I tribunali militari di corpo d'armata sono costituiti:

1) da un presidente avente grado di colonnello;

2) da uno o più giudici relatori;

3) da almeno cinque giudici, di cui almeno due ufficiali superiori e gli altri capitani.

I tribunali militari di corpo d'armata giudicano con l'intervento del presidente e di quattro giudici, compreso il relatore, designati dal presidente, dei quali almeno uno ufficiale superiore.

I presidenti e i giudici relatori da destinarsi ai tribunali di armata e di corpo d'armata, sono designati con decreto del Comandante Supremo su proposta, per la designazione dei giudici relatori, del Regio avvocato generale militare. Gli altri giudici sono nominati con decreto del comandante della grande unità presso cui ciascun tribunale è costituito.

Art. 3.

(Giudizio a carico di ufficiali).

Nel caso di giudizio a carico di ufficiale avente grado di capitano o superiore, il tribunale militare di armata deve essere composto in modo che il presidente sia di almeno due gradi superiore all'imputato, due giudici superiori di almeno un grado, e gli altri due almeno uguali in grado ma più anziani.

In mancanza — in tutto o in parte — di ufficiali del grado richiesto tra quelli che costituiscono il tribunale, si provvede mediante sorteggio tra gli ufficiali dipendenti dal comando presso cui il tribunale è istituito, aventi requisiti necessari di grado e di anzianità, indicati nel comma precedente. Se tra i giudici da costituirsi vi è il relatore, questi resta a far parte del Collegio in soprannumero, con voto consultivo, fermo il suo compito di estendere la sentenza e le ordinanze.

Art. 4.

(Uffici del pubblico ministero, d'istruzione e di cancelleria).

Presso ogni tribunale d'armata o di corpo d'armata sono costituiti un ufficio del pubblico ministero, un ufficio d'istruzione e un ufficio di cancelleria.

Art. 5.

(Ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero militare costituito presso i tribunali indicati nell'articolo precedente, si compone di un ufficiale, preferibilmente appartenente al corpo della giustizia militare, categoria magistrati, con funzioni di Regio avvocato militare, e di uno o più ufficiali sostituti anch'essi preferibilmente appartenenti al corpo della giustizia militare - categoria magistrati - e dipendenti immediatamente dal comandante dell'unità, presso la quale è costituito il tribunale.

Art. 6.

(Ufficio di istruzione).

L'ufficio di istruzione, costituito presso ciascuno dei tribunali indicati nell'art. 4 si compone di uno o più ufficiali giudici istruttori, preferibilmente appartenenti al corpo della giustizia militare, categoria magistrati.

Art. 7.

(Ufficio di cancelleria).

L'ufficio di cancelleria costituito presso ciascuno dei tribunali indicati nell'art. 4 si compone di un ufficiale con funzioni di cancelliere capo e di uno o più ufficiali con funzioni di cancelliere, appartenenti preferibilmente al corpo della giustizia militare, categoria cancellieri.

Art. 8.

(Assegnazione degli ufficiali agli uffici del pubblico ministero, d'istruzione e di cancelleria).

All'assegnazione degli ufficiali ai tribunali d'armata e di corpo d'armata, per esercitarvi le funzioni indicate nei tre articoli precedenti, si provvede con decreto del Comandante Supremo su proposta del Regio avvocato generale militare.

CAPO II. — *Competenza dei tribunali militari di guerra.*

Art. 9.

(Limiti della giurisdizione dei tribunali militari di guerra).

Sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari di guerra:

1) i militari e le altre persone indicate nell'art. 545 del codice penale per l'esercito, per qualsiasi reato commesso nella zona delle operazioni;

2) i militari e le altre persone indicate nell'art. 545 del codice penale per l'esercito, per qualsiasi reato preveduto dalla legge penale militare commesso in territorio dichiarato in stato di guerra;

3) le persone diverse da quelle indicate nel n. 1 che nella zona delle operazioni commettono qualsiasi delitto, a danno del servizio o dell'amministrazione militare, salva la competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

4) i prigionieri di guerra, in potere o in custodia dello Stato italiano, per qualsiasi reato commesso in territorio dichiarato in stato di guerra;

5) chiunque commetta un reato in territorio nemico occupato militarmente.

Nel caso di connessione di procedimenti di cui alcuni di competenza del tribunale speciale per la difesa dello Stato ed altri di competenza dei tribunali militari di guerra, si osservano le disposizioni in vigore.

Art. 10.

(Competenza dei tribunali di armata).

I tribunali d'armata sono competenti a conoscere:

1) dei reati soggetti alla giurisdizione di guerra, commessi dalle persone che siano effettive, aggregate, comandate o addette a reparti o servizi dipendenti dal comando di armata presso cui ogni tribunale è istituito;

2) dei reati soggetti alla giurisdizione di guerra, commessi da ufficiali aventi grado di capitano o altro superiore, effettivi, aggregati, comandati o addetti a reparti o servizi dipendenti dal comando d'armata presso cui il tribunale è istituito o dai comandi di corpo d'armata che ne dipendono;

3) dei reati commessi da persone non dipendenti dai comandi d'armata o di corpo d'armata nel territorio nemico occupato militarmente.

Art. 11.

(Competenza dei tribunali di corpo d'armata).

Ferma la disposizione del numero secondo dell'articolo precedente, i tribunali di corpo d'armata sono competenti a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione di guerra, com-

messi dalle persone che siano effettive, aggregate, comandate o addette a reparti o servizi dipendenti dal comando di corpo d'armata presso cui ciascun tribunale è istituito.

Art. 12.

(Competenza dei tribunali militari territoriali).

I tribunali militari territoriali di guerra sono competenti a conoscere dei reati soggetti alla giurisdizione di guerra che non siano di competenza dei tribunali d'armata, di corpo d'armata o straordinari, ferme le vigenti disposizioni relative alla competenza territoriale di ciascun tribunale.

Art. 13.

(Connessione di procedimenti di competenza di tribunali di guerra).

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali d'armata ed altro alla competenza del tribunale di corpo d'armata, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale d'armata.

Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza di tribunali militari territoriali di guerra ed altro alla competenza dei tribunali d'armata o di corpo d'armata, la competenza per tutti appartiene al tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 14.

(Rimessione dei procedimenti ai tribunali territoriali di guerra).

I comandanti, cui spetta emanare l'ordine di procedere, possono in ogni tempo, prima che il dibattimento sia stato iniziato, demandare con decreto, al tribunale territoriale di guerra avente giurisdizione sul luogo dove ha sede il comando, la cognizione dei reati, che, sentito il parere del pubblico ministero, siano ritenuti di non rapida indagine, o per i quali, a loro insindacabile giudizio, non reputino necessaria la pronta applicazione di una sanzione esemplare.

Art. 15.

(Conflitti di competenza - Rimessione dei procedimenti).

I conflitti di competenza fra più tribunali di guerra sono risolti dal Comandante Supremo, il quale, sentito il Regio avvocato generale militare, designa insindacabilmente il tribunale di guerra che dovrà giudicare.

Il Comandante Supremo provvede nello stesso modo, quando ricorrano circostanze che facciano ritenere conveniente nell'interesse della giustizia, di deviare dalle norme ordinarie di competenza dei tribunali militari: ferma, in ogni altro caso, la disposizione dell'articolo 336 del codice penale per l'esercito.

TITOLO II.

NORME DI PROCEDURA

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 16

(Osservanza delle disposizioni delle leggi in vigore - Difensori).

Per il procedimento avanti ai tribunali di guerra si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice penale militare per l'esercito e delle successive leggi complementari relative ai tribunali militari in tempo di guerra, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Presso i tribunali territoriali di guerra funzionanti fuori della zona di operazioni, il difensore può essere scelto oltre che fra gli ufficiali presenti nel luogo ove ha sede il tribunale anche fra gli avvocati o procuratori esercenti, salvo che per esigenze militari il presidente del tribunale disponga la esclusione dei difensori non militari.

Art. 17.

(Delega della facoltà di ordinare il procedimento).

Il comandante dell'unità presso cui è costituito il tribunale militare di guerra, può delegare al Regio avvocato militare del tribunale medesimo la facoltà di ordinare l'inizio dell'azione penale, salvo che trattisi di procedimenti contro militari, militarizzati o assimilati rivestiti di grado o rango di ufficiali.

Art. 18.

(Istruzione sommaria).

Per i reati di competenza dei tribunali militari di guerra può procedersi con istruzione sommaria qualunque sia la pena stabilita dalla legge per i reati medesimi. Nel procedimento con istruzione sommaria il pubblico ministero ricerca le prove direttamente o a mezzo degli ufficiali di polizia giudiziaria; ha facoltà di procedere a visite, perquisizioni personali ed arresti anche in case, stabilimenti ed altri luoghi privati; può compiere, in generale, tutti gli atti che il codice penale per l'esercito e le leggi penali vigenti demandano al giudice istruttore militare, con gli stessi poteri di questo, osservate, in quanto possibile, le forme stabilite dal predetto codice e dalle altre leggi per il tempo di pace.

Art. 19.

(Mandato od ordine di comparizione - Libertà provvisoria).

Per tutti i reati, ad eccezione di quelli punibili con la pena di morte, l'imputato può essere interrogato con mandato od ordine di comparizione. In ogni stato del procedimento, ma prima dell'apertura del dibattimento all'imputato può essere conceduta la libertà provvisoria con ordinanza del comandante dell'unità presso cui è costituito il tribunale, sentito il pubblico ministero.

Art. 20.

(Chiusura dell'istruzione sommaria).

Nei procedimenti con istruzione sommaria, se il pubblico ministero ritiene di non dover rinviare a giudizio un imputato, richiede al comandante della grande unità presso cui è costituito il tribunale di revocare l'ordine stesso.

Se la richiesta è accolta, il comandante provvede con decreto motivato.

L'ordine di procedere può anche essere revocato d'ufficio dal comandante della grande unità presso cui è costituito il tribunale, sia nei procedimenti con rito sommario che in quelli con rito formale.

Se la richiesta non è accolta il comandante provvede, ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 21.

(Chiusura dell'istruzione formale).

Per la chiusura dell'istruzione formale il comandante dell'unità presso cui è costituito il tribunale, sentito il pubblico ministero, decide con decreto motivato, secondo i casi e nei modi stabiliti per la chiusura dell'istruzione formale nei procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali.

CAPO II. — *Del giudizio per decreto.*

Art. 22.

(Casi del giudizio per decreto).

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari di guerra, per reati per i quali la legge stabilisce la pena detentiva non superiore nel massimo o ad un anno o a una pena pecuniaria, sola o congiunta a una pena detentiva non superiore ad un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie ritiene che all'imputato possa essere inflitta la pena detentiva in misura non superiore a sei mesi ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non superiore a sei mesi può chiedere al presidente del tribunale militare di guerra che pronunci la condanna con decreto senza procedere al dibattimento.

Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel secondo capoverso dell'art. 506 del codice di procedura penale.

Art. 23.

(Poteri del presidente o del giudice relatore delegato).

Nei casi preveduti dal primo comma dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronunzia la condanna con decreto, applicando la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta stessa.

Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

Se il presidente o il giudice relatore delegato non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perchè l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.

Art. 24.

(Requisiti formali del decreto penale - Opposizione).

Il decreto di condanna contiene:

1) il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette;

2) le generalità dell'imputato, e se questi è militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo cui appartiene;

3) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze;

4) l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;

5) la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto, su cui è fondata la decisione;

6) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

7) la data e la sottoscrizione del presidente e del giudice relatore e del cancelliere.

Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell'art. 586 del codice di procedura penale, è notificato all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di 10 giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria e di 30 giorni se trattasi di condanna a pena detentiva.

Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.

Art. 25.

(Procedimento relativo all'opposizione).

L'opposizione è proposta dall'interessato, o personalmente o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui è in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente.

Se l'imputato è un militare in servizio, la dichiarazione può essere ricevuta anche dal comando del corpo o reparto cui il militare appartiene, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente.

Nella dichiarazione di opposizione dev'essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati, specificatamente a pena di inammissibilità i motivi dell'opposizione.

Si osservano nel reato, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale.

Se l'opposizione è stata fatta fuori termine, o è stata proposta da chi non aveva il diritto, o è priva delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori.

Fuori dei casi preveduti dal capoverso precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento.

Per la notificazione dell'ordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento, si osservano le disposizioni relative al procedimento con istruzione formale. Si osservano altresì le disposizioni degli articoli 508 e 510 del codice di procedura penale sostituito al pretore il tribunale militare.

Art. 26.

(Ricorso al tribunale supremo militare. Inammissibilità del ricorso per cassazione).

Contro le sentenze dei tribunali militari di guerra d'armata, di corpo d'armata e straordinari, non è ammessa alcuna impugnazione.

Contro le sentenze dei tribunali militari territoriali di guerra è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, che funziona anche quale tribunale supremo militare di guerra.

Nel procedimento davanti al tribunale supremo militare di guerra si osservano le disposizioni dei codici penali militari e delle altre leggi complementari, relative al procedimento davanti al tribunale supremo militare. Tuttavia, i motivi aggiunti al ricorso non possono essere presentati oltre il termine di otto giorni a decorrere da quello della notifica al difensore del deposito nella cancelleria del tribunale supremo militare degli atti del procedimento. Detta notifica si effettua nei modi stabiliti dall'art. 438 del codice penale per l'esercito.

Se i motivi principali di ricorso non sono consentiti dalla legge o non sono esposti specificatamente, o sono manifestamente infondati, il tribunale supremo militare di guerra qualora concorrono conformi conclusioni del Regio avvocato generale militare, dichiara l'inammissibilità del ricorso con decisione in camera di consiglio.

Gli appartenenti al personale della giustizia militare (magistrati e cancellieri) che prestano servizio o che vengono destinati agli uffici del tribunale supremo militare e della Regia avvocatura generale militare sono richiamati in servizio militare, quali ufficiali del corpo in congedo della giustizia militare.

TITOLO III.

DEL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E ACCESSORIE

Art. 27.

(Pene detentive).

Salva la disposizione dell'art. 30 è differita la esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a 10 anni, inflitte, da qualunque giudice per qualsiasi reato, a militari, appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti mobilitati.

Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il Comandante Supremo, quando trattisi di militare da esso dipendente, può, sentito il Regio avvocato generale militare, ordinare che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata inflitte ai militari, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente.

Durante lo stato di guerra il differimento dell'esecuzione della pena a norma dei commi precedenti non impedisce il differimento delle pene inflitte con successive condanne.

Art. 28.

(Sospensione dall'impiego).

Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, è differita la esecuzione della pena detentiva, è differita anche la esecuzione della pena accessoria della sospensione dall'impiego.

E' differita la esecuzione della pena della sospensione dall'impiego inflitta alle persone indicate nell'articolo precedente come pena principale, sola o congiunta a pena detentiva, la cui esecuzione sia differita ai sensi dell'articolo stesso.

Art. 29.

(Degradazione).

Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita a norma dell'art. 27, continua, per tutto il tempo di cui la pena non è eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.

Art. 30.

(Casi in cui il differimento della pena non è disposto o è revocato).

Il differimento dell'esecuzione delle pene non può essere ordinato, o, se già ordinato, è revocato:

1) quando il condannato sia divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in fatti d'arme o in servizio di guerra;

2) quando sia accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.

Art. 31.

(Detrazione della durata della pena dal periodo trascorso in speciali reparti combattenti).

Per i condannati ad una pena detentiva per i quali l'esecuzione della pena è stata differita, il tempo trascorso in speciali reparti combattenti, ai quali, a causa della loro particolare condizione, siano stati assegnati, si defrae dalla durata della pena inflitta.

Art. 32.

(Differimento dell'esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa).

Il periodo, durante il quale l'esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non è computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.

Art. 33.

(Esecuzione della pena differita).

Salve le disposizioni degli articoli seguenti, alla cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e la pena della sospensione dall'impiego differita a norma degli articoli precedenti, e ha effetto altresì l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato inerente alla degradazione inflitta con sentenza, per la quale la pena detentiva era stata differita.

Art. 34.

(Estinzione del reato per il comportamento del condannato a pena di cui è stata differita l'esecuzione).

Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o alla pena della sospensione dall'impiego, la cui esecuzione sia stata differita a norma dell'art. 27 e del secondo comma dell'art. 28 non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia più volte incorso in gravissime trasgressioni disciplinari, il reato è estinto.

In tal caso, non ha luogo l'esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.

Art. 35.

(Effetto derivante dal compimento di atti di valore).

Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato ad una pena la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 27 e 28 abbia compiuto, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizio di guerra, atti di valore personale per i quali abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 34.

Gli effetti indicati nel comma precedente si verificano dalla data in cui è stato debitamente riconosciuto l'atto di valore compiuto dal militare.

Art. 36.

(Revoca del differimento dell'esecuzione della pena).

Se il condannato non ha adempiuto le condizioni stabilite dall'articolo 34, il differimento della esecuzione della pena è revocato di diritto con la cessazione dello stato di guerra e, nel caso di differimento della esecuzione di pene inflitte con più sentenze di condanna, si applicano le disposizioni sul concorso delle pene.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 37.

(Conferimento delle funzioni giudiziarie e di cancelleria ad ufficiali delle varie armi e corpi).

Se esigenze di servizio lo richiedono, con decreto del Comandante Supremo, su proposta del Regio avvocato generale militare, possono essere destinati ai tribunali militari di

guerra, con funzioni di pubblico ministero, di giudice istruttore o di giudice relatore, oltre agli ufficiali del corpo della giustizia militare, categoria magistrati, anche ufficiali delle varie armi o corpi che abbiano uno dei seguenti requisiti:

1) siano magistrati dell'ordine giudiziario ordinario;

2) siano professori ordinari, o incaricati, di diritto delle Regie università;

3) siano liberi professionisti esercenti la professione di avvocato o di procuratore (i quali abbiano, in questo ultimo caso, conseguito la laurea in giurisprudenza), con un minimo di cinque anni di esercizio professionale.

Nel caso e nei modi indicati nel comma precedente possono essere destinati ai tribunali militari di guerra, con funzioni di cancellieri, oltre agli ufficiali del corpo della giustizia militare, categoria cancellieri, anche ufficiali delle varie armi e corpi, scelti preferibilmente tra gli appartenenti alle cancellerie giudiziarie ordinarie.

I liberi professionisti non possono essere assegnati ai tribunali militari territoriali aventi giurisdizione nei Comuni ove hanno esercitato la loro professione nell'ultimo biennio.

Art. 38.

(Applicazione delle disposizioni vigenti per il tempo di guerra).

In quanto il presente Bando non dispone diversamente si applicano le vigenti disposizioni della legge penale militare per il tempo di guerra.

Le disposizioni del presente Bando si applicano anche relativamente alle Forze armate mobilitate dovunque dislocate.

Art. 39.

(Entrata in vigore del bando - Pubblicazione).

Il presente Bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartiere generale delle Forze armate,
20 giugno 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Primo Maresciallo dell'Impero
MUSSOLINI

(2336)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 maggio 1940-XVIII.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) per il quadriennio 1940-1943.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, con la quale è stata istituita l'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.);

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Ligniti Italiane (A.L.I.) per il quadriennio 1940-43, è costituito, oltre che dal presidente, nominato con decreto del DUCE del Fascismo in data 27 aprile 1940-XVIII, dalle seguenti persone:

1) Alessandri Giovanni;
2) Begnotti Luigi, Consigliere nazionale;
3) Bibolini ing. Aldo;
4) Cloza Nino;
5) Coselschi avv. Eugenio, Consigliere nazionale;
6) Del Bufalo ing. Edmondo, Consigliere nazionale;
7) Galicani ing. Adolfo Giulio;
8) Mandò ing. Aldo;
9) Preti Amilcare, Consigliere nazionale;
10) Sacco prof. Federico;
11) Samotti Mario;
12) Squarzina dott. Federico.

Le funzioni di amministratore delegato sono affidate al sig. ing. Adolfo Giulio Galicani.

Roma, addì 15 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2314)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 giugno 1940-XVIII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius (Cagliari).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius, con sede nel comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius, avente sede nel comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2315)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Pietro Giuseppe Pozzi dalla carica di membro della Deputazione della borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1939-XVIII, concernente la costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno XVIII E.F., col quale il sig. Pietro-Giuseppe Pozzi è stato nominato membro supplente della Deputazione della borsa di Milano in rappresentanza di quel Consiglio provinciale delle corporazioni;

Considerato che il detto Pozzi si è reso insolvente nella liquidazione di Borsa di fine maggio scorso e che il Tribunale di Milano ha dichiarato il di lui fallimento;

Determina:

Il sig. Pietro-Giuseppe Pozzi cessa di far parte della Deputazione della borsa di Milano.

Roma, addì 18 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2332)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1940-XVIII.

Disposizioni concernenti i concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti dev'essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la lettera 20 marzo 1940, n. 1117, con la quale il Ministero delle corporazioni determina detto limite di valore nella stessa misura di L. 30, stabilita per l'anno 1939 col decreto Ministeriale n. 3344 del 20 febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo, registro 5;

Visto il successivo art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*), il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari e generi di largo e popolare consumo;

Vista la citata lettera del Ministero delle corporazioni con la quale si conferma l'elenco dei prodotti, indicati nel decreto Ministeriale n. 3344 del 20 febbraio 1939, pei quali si ritiene non opportuno di consentire lo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premio agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1940 nella misura di L. 30 (trenta).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio i seguenti generi alimentari e generi di largo consumo:

farine di frumento, pane, paste alimentari, granturco, riso, legumi, patate e relative farine, olio di oliva, olio di semi, burro, lardo, strutto, latte, uova e pollame, zucchero, caffè, salumi, carni bovine, suine e ovine, vino da pasto, formaggi, baccalà, stoccafisso, saponi, carboni.

Il presente decreto sarà registrato alla corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1940-XVIII
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 279. — D'Elia

(2331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 16278 del 16 maggio 1940-XVIII la signora Salem Elisabetta in Bozza di Vittorio e di Angermayer Anna Maria, nata a Trieste il 6 settembre 1882 e residente a Trieste, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Salem » con quello di « D'Angeri », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2337)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di Romallo in comune di Revò, provincia di Trento

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 18 giugno 1940-XVIII, n. 1242, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio irriguo di Romallo con sede in Revò, provincia di Trento.

(2320)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno stesso anno, registro 12, foglio 115, il sig. dottor ing. Eugenio Marino viene nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, in sostituzione del dott. comm. Luigi Aperlo dimissionario.

(2333)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa per costruzioni edilizie, con sede in Fabrica di Roma, costituita il 21 gennaio 1920, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale, e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2323)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 125.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 162716 di L. 66,65 rilasciata il 29 aprile 1938 dall'Esattoria di Pescolanciano per versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Angelina, Pasquale, Rosina, Nicolà, Esterina e Domenico fu Angelomaria e Maselli Liborio, Aristide e Giuseppina fu Pasquale, secondo l'art. 16 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Testa Nicola fu Angelomaria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avivso n. 126.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 88052 (serie 6ª) di L. 150 rilasciata il 23 agosto 1937, dalla Esattoria comunale di Prato (Firenze) pel pagamento della quarta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Coppini Assunta fu Pietro sull'articolo 874 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla stessa Coppini Assunta fu Pietro — Prato (Maliseti), via Strozzi, 6, — per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 127.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 182173 di L. 116,75 rilasciata il 29 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Palagonia pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Fagone Sebastiano fu Andrea e Rosa Teresa fu Giuseppe e Fagone Benedetto fu Sebastiano », secondo l'art. 259 del ruolo terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Fagone Benedetto di Sebastiano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 128.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 662134 (serie 1ª) di L. 133,50 rilasciata il 17 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Forlì pel pagamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Spalazzi Giuseppe fu Pietro sull'articolo 1826 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Spalazzi Giuseppe fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 129.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 671.610 dell'importo di L. 2000 rilasciata dall'Esattoria di Rimini il 26 marzo 1937 per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baldi Mario di Giovanni per 3/4 e Baldi Giovanni fu Alessandro, per l'art. 41 fabbricati comune di Riccione, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito al menzionato Baldi Mario di Giovanni.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 130.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 493839 di L. 100 rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria di Trissino per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sartori Riccardo fu Alessandro secondo l'art. 439 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Zarantonello Romano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Vicenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a Sartori Riccardo fu Alessandro, delegato sulla quietanza di saldo, dei corrispondenti titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 131.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza N. 321664 (serie 1ª) di L. 935 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Cortina d'Ampezzo (Belluno) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta de Bigontina Riccardo, Sisto ed Edvige fu Giovanni sull'art. 63 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a de Bigontina Riccardo fu Giovanni - Cortina.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Belluno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 4 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(509)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50%	826934	Siervo Raffaele di Giuseppe, dom. in Lagonegro (Potenza) . . L.	350 —
Red. 3,50%	93110	Piras Umberto fu Salvatore, dom. a S. Gavino Monreale (Cagliari) . . . . »	14 —
Id.	58979 (solo per il certif. di propr.)	Ghiglione Beniamino, Giacomo e Giuseppe di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Prelà (Porto Maurizio) e figli nascituri dello stesso Ghiglione Giacomo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore di Ghiglione Giuseppe, Giacomo ed Angelo fu Beniamino . . »	248,50
Id.	40032 (solo per il certif. di propr.)	Ghiglione Beniamino, Giacomo e Giuseppe di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del medesimo Ghiglione Giacomo fu Beniamino, dom. in Prelà (Porto Maurizio), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore di Ghiglione Giuseppe e Giacomo fu Beniamino . . »	227,50
Cons. 3,50%	709717 (solo per il certif. di propr.)	Truppa Maria fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Truppa Domenico, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Russo Carmela fu Marco, ved. Pezzullo Luigi, dom. a Napoli. »	140 —
Id.	95422	Ferrando Giovanni-Battista di Francesco, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per cauzione dovuta dal titolare quale notaio . . . . »	59,50
Id.	569625	Gallicchio Rosa fu Antonio, moglie di Difrieri Giuseppe, dom. in Calvello (Potenza). . . . . »	70 —
Rendita 5% (1935)	41882	Paolantonio Maria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calitri (Avellino) . . . . »	2,185 —
Red. 3,50%	329513 (solo per il certif. di propr.)	Dupanloup Amilcare di Alberto, dom. a Savona (Genova), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Dupanloup Alberto fu Ferruccio e Bava Amalia fu Salvatore, dom. a Savona . . . . »	437,50
Cons. 3,50%	754024	Fondazione Giovanna Lanza con sede in Roncaglia, frazione del comune di Casale Monferrato (Alessandria) . . . . . »	70 —
Id.	449872 (solo per il certif. di propr.)	Scaglione Anfiero Teresa Maria Pia di Girolamo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo, con usufrutto vitalizio congiuntamente a favore di Ruffo Maria Teresa fu Giuseppe, vedova di Scaglione Achille e Scaglione Girolamo fu Achille, dom. in Palermo . . . . »	140 —
Red. 3,50%	403038	Garibbo Vincenzo di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova . . . . »	84 —
Id.	403039	Garibbo Maria-Tirce di Paolo, minore, ecc., come sopra . . . »	84 —
Cons. 3,50%	766467 (solo per il certif. di propr.)	De Marco Vincenzo, Enrichetta, Lucia e Pierina fu Celestino, minori sotto la patria potestà della madre Pierro Giulia fu Antonio ved. De Marco, eredi indivisi, dom. a Benevento, con usufrutto vitalizio a favore di Pierro Giulia fu Antonio vedova De Marco . . . . »	168 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2280)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	627597	Barbano Giuseppe fu Carlo, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore del registro di Marsiconnovo (Potenza) . . . L.	175 —
Red. 3,50 %	30549	Banca Italiana di cauzioni e ipotecata per cauzione dovuta da Conti Domenico quale ricevitore dell'Ufficio postale di Riofreddo	140 —

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

(2281) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1940-XVIII - N. 137

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7225
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,425
Id. 3,50 % (1902)	69,75
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Id. 5 % (1935)	93,425
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,375
Id. Id. 5 % (1936)	94,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,675
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 giugno 1940-XVIII - N. 138

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444 —
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,40
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7103
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,50
Id. 3,50 % (1902)	69,75
Id. 3,00 % Lordo	50,075
Id. 5 % (1935)	93,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,275
Id. Id. 5 % (1936)	94,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,025
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	99,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 198

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Giretti Gino fu Agostino domiciliato a Torino, è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 per cento, n. 25866, di L. 200, emesso dalla Banca d'Italia sede di Torino, in data 11 gennaio 1927, a favore del denunziante.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento e senza che sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII.

Il direttore generale: POTENZA

(2279)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius, con sede nel comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Ubaldo Cilloco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Sant'Andrea Frius, avente sede nel comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2316)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Torremaggiore (Foggia) ed Assisi (Perugia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) Il signor Guglielmo Ariano fu Felice, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torremaggiore (Foggia);

2) Il signor Cesare Fiumi di Ulderico, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assisi (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2306)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rovigo

Nella seduta tenuta l'11 giugno 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rovigo il cav. dott. Mario Melchiori è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

(2307)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del concorso a otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la notificazione di concorso per otto posti di sottotenente delle Armi navali in servizio permanente effettivo approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1940-XVIII;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande documentate di ammissione al concorso per otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle Armi navali di cui all'art. 8, primo comma della notificazione approvata con decreto Ministeriale 10 aprile 1940-XVIII è prorogato sino a tutto il 16 luglio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(2328)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a undici posti di primo ispettore metrico nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, che approva il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto successivo (registro 10 Corporazioni, foglio 204), col quale venne indetto un concorso per esame di merito distinto, per la promozione a undici posti di primo ispettore metrico (gruppo *B*, grado 9°);

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 27 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre successivo, registro 4 Corporazioni, foglio 150;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori, e di quelli dichiarati idonei nel concorso per esame di merito distinto per la promozione a undici posti di primo ispettore metrico (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Candidati dichiarati vincitori:

1) Fontana Guido . . . . con voti 18,13 su 20
2) Alessandrini Alessandro . . . . » 18,10 »
3) De Fabritiis Nello . . . . . . » 17,90 »
4) Mereu Guido . . . . » 17 — »
5) Ferrara Biagio . . . . » 16,55 »
6) Casadei Marino . . . . » 16,05 »

Candidati dichiarati idonei:

1) Cegna Giovanni . . . . con voti 15,92 su 20
2) Ciannella Filippo . . . . . . » 15,75 »
3) Padovani Aldo . . . . » 15 — »
4) Rimediotti Ugo . . . . » 14,97 »
5) D'Ausilio Giulio . . . . . . » 14,67 »
6) Braini Simeone . . . . » 14,63 »
7) Onofrillo Vincenzo . . . . . . » 14,55 »
8) Nencioni Ugo . . . . » 14,20 »
9) Scaglia Vittorio . . . . » 14 — »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI

(2329)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 338 del 30 dicembre 1938, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ostetrica condotta vacanti nel comune di Alfonsine (1° reparto) e nel comune di Brisighella (Monte Romano);

Visti i verbali delle operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria elaborata dalla Commissione stessa, delle candidate idonee ai posti messi a concorso;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente delle candidate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 31 dicembre 1938;

1) Melotti Noemi . . . . punti 52,620
2) Baldrati Giovanna . . . . » 51,756
3) Ciani Adele . . . . » 50,475
4) Semorè Olga . . . . » 50,116
5) Gatta Assunta . . . . punti 47,325
6) Ravaioli Maria . . . . » 47,008
7) Tarlazzi Lucia . . . . » 45,933
8) Taroni Emilia . . . . » 41,563

Ravenna, addì 10 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 338 del 30 dicembre 1938, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ostetrica condotta vacanti nel comune di Alfonsine (1° reparto) e nel comune di Brisighella (Monte Romano);

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee ai posti messi a concorso;

Viste le sedi che le candidate hanno indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Melotti Noemi in Montanari, residente a Ravenna (frazione Godo) è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Alfonsine (1° reparto).

Ravenna, addì 10 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 338 del 30 dicembre 1938, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ostetrica condotta vacanti nel comune di Alfonsine (1° reparto) e nel comune di Brisighella (Monte Romano);

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee ai posti messi a concorso;

Viste le sedi che le candidate hanno indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Ciani Adele residente in Fornelli (provincia di Campobasso) è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Brisighella (Monte Romano).

Ravenna, addì 10 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

(2302)

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 19122 del 30 dicembre 1938-XVII relativo al concorso, per titoli ed esami, a numero sedici posti di ostetrica condotta, nei Comuni di questa Provincia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria delle concorrenti risultate idonee, formata dalla Commissione stessa;

Visto l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso sopraspecificato:

1) Merlo Sofia . . . . punti 64,375/100
2) Nardelli Emilia . . . . » 62 »
3) Galimberti Olga . . . . » 60,843 »
4) Guarnieri Albertina . . . . » 58,906 »

5)	Discacciati Felicita	punti	58,625/100
6)	Ambrosini Luigia	»	58,468 »
7)	Fantinato Angela	»	57,500 »
8)	Lazzati Cesarina	»	57,093 »
9)	Sarti Wantelmen	»	57,031 »
10)	Arienti Giuseppina	»	56,812 »
11)	Garlappi Angela	»	56,625 »
12)	Rizzi Ines Guglielmina	»	56,437 »
13)	Magri Giulia	»	56,387 »
14)	Gobbi Valentina	»	56,406 »
15)	Zeni Jolanda	»	56,375 »
16)	Faccin Velia	»	55,750 »
17)	Rivera Pierina	»	55,718 »
18)	Ferrari Maria	»	55,437 »
19)	Cavalca Roma	»	55,312 »
20)	Grassi Luigia	»	55,281 »
21)	Medvescek Zora	»	55,250 »
22)	Tonelli Elena	»	55,187 »
23)	Madaschi Laura	»	55,031 »
24)	Pirotti Caterina	»	54,845 »
25)	Rognoni Maria	»	54,843 »
26)	Cattaneo Teodora	»	54,718 »
27)	Ferrari Pierina	»	54,687 »
28)	Garaboldi Lina Pierina	»	54,562 »
29)	Biondi Bice	»	54,156 »
30)	Zocchi Dialma	»	54,031 »
31)	Crosta Romilde	»	53,593 »
32)	Valli Piera	»	52,962 »
33)	Barigazzi Maria Domenica	»	52,937 »
34)	Rostiti Anna	»	52,218 »
35)	Frosio Elisabetta	»	52.156 »
36)	Barbè Pierina	»	52,095 »
37)	Garagiola Luigia	»	52.093 »
38)	Trisoglio Antonia	»	51,750 »
39)	Carimali Pierina	»	51,656 »
40)	Finatti Ines	»	51,593 »
41)	Strada Vittoria	»	51,562 »
42)	Quarantani Maria	»	51,532 »
43)	Sarti Trentina	»	51,531 »
44)	Cappa Angiolina	»	51,093 »
45)	Brivio Maria	»	51,062 »
46)	Biginelli Andreita	»	51,031 »
47)	Roscio Teodora	»	50,843 »
48)	Chiarini Fernanda	»	50,832 »
49)	Righini Adespina	»	50,658 »
50)	Orlando Pierina	»	50,656 »
51)	Sorrentino Carmela	»	50,593 »
52)	Mor Stabilini Francesca	»	50,437 »
53)	Parini Piera	»	50,312 »
54)	Grassi Andreina	»	50,281 »
55)	Perotti Carolina	»	50,156 »
56)	Gandellini Teresa	»	50 »
57)	Marzorati Maria	»	49,968 »
58)	Mutini Artemisia	»	49,718 »
59)	Moroni Luigina	»	49,625 »
60)	Martinenghi Candida	»	49,468 »
61)	Crociani Rosa	»	49,375 »
62)	Gandolfi Zumma	»	49,343 »
63)	Romagnoni Cleofe	»	49,250 »
64)	Artigiani Ines	»	49,218 »
65)	Mazza Osiride	»	49,125 »
66)	Prinzi Maria Epifania	»	49,062 »
67)	Senaldi Leopoldo	»	48,812 »
68)	Boldrini Giulia	»	48,531 »
69)	Galletti Carolina	»	48,312 »
70)	Colombo Eugenia	»	48,281 »
71)	Belloni Marianna	»	47,875 »
72)	Pedretti Maria	»	47,500 »
73)	Negretti Carlotta	»	47,468 »
74)	Costa Romilde	»	47,156 »
75)	Baratelli Mirella	»	47,062 »
76)	Fontani Giovanna	punti	46,937/100
77)	Colombo Rachele	»	46,781 »
78)	Casiraghi Caterina	»	46,687 »
79)	Scarparo Luigia	»	46,343 »
80)	Ubezio Cleonice	»	46,250 »
81)	Zaniboni Audilia	»	46,125 »
82)	Persico Giacomina	»	45.562 »
83)	Monticelli Ines	»	45.400 »
84)	Soldà Aurora	»	45,375 »
85)	Ubezio Giuseppina	»	44,781 »
86)	Mancadori Amelia	»	44,595 »
87)	Romano Pierina	»	44,593 »
88)	Russo Maria Grazia	»	44,562 »
89)	Neviani Giuseppina	»	44,500 »
90)	Valvassori Carolina	»	44,406 »
91)	Boscari Teresa	»	44,187 »
92)	Pizzi Emma	»	43,812 »
93)	Coatti Giulia	»	43,218 »
94)	Campagnoli Adele	»	42,876 »
95)	Cipelli Cesira	»	42,875 »
96)	Aloisi Celinia	»	42,437 »
97)	Galli Maria	»	42,343 »
98)	Albini Maria	»	41,900 »
99)	Pinna Antonia	»	41,718 »
100)	Spiranti Margherita	»	41,125 »
101)	Margonari Danila	»	40,656 »
102)	Toso Rosa	»	40,343 »
103)	Fontana Pasqualina	»	37,062 »
104)	Cuniberti Rosa	»	36,875 »

Milano, addì 4 giugno 1940-XVIII

p. Il prefetto: SECHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 34261 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a numero sedici posti di ostetrica condotta nei Comuni di questa Provincia, di cui al decreto n. 19122 del 30 dicembre 1938-XVII;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopra citato, ed assegnate al posto a fianco di ciascuna di essa indicato:

1) Merlo Sofia, Agrate Brianza;
2) Nardelli Emilia, Settala-Pantigliate;
3) Galimberti Olga, Melzo;
4) Guarnieri Albertina, Muggiò;
5) Discacciati Felicita, Canegrate;
6) Ambrosini Luigia, Albiate Brianza;
7) Fantinato Angela, Arcore;
8) Lazzati Cesarina, Giussano;
9) Sarti Wantelmen, Motta Visconti;
10) Arienti Giuseppina, Abbiategrasso;
11) Garlappi Angela, Cogliate;
12) Rizzi Ines Guglielmina, Vizzolo Predabissi;
13) Magri Giulia, Zelobuonpersico;
14) Gobbi Valentina, Casalpusterlengo;
15) Zeni Jolanda, Villanova del Sillaro;
16) Faccin Velia, Caselle Landi.

Milano, addì 4 giugno 1940-XVIII

p. Il prefetto: SECHI

(2294)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.